REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MICRO-NIDO COMUNALE "G. E V. NAVONE"

****

Approvato con delibera C. C. n. 16 del 28/04/2023

Autorizzazione al funzionamento del 13/03/2023 n. 351 da parte

della Commissione di vigilanza ASL AT

Art. 1 Principi Generali

Il Comune di Villanova d'Asti istituisce e sovrintende alla gestione del servizio di micro nido comunale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, e ne affida la gestione ad un gestore privato individuato a seguito di un'apposita procedura d'appalto secondo le procedure di legge vigente.

Il Gestore è tenuto a garantire:

- la massima trasparenza, prevedendo la necessaria partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, sia attraverso l'istituzione di specifici organismi sia mediante modalità articolate e flessibili di incontro e collaborazione;
- la definizione, con procedure trasparenti, dei criteri di accesso al servizio;
- la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, per mezzo di tutte le sue componenti, assicurando il rispetto dei principi e delle norme sancite dalla Legge;
- il diritto primario alla salute ed all'incolumità dei minori;
- il rispetto delle norme sulla Privacy (Regolamento 2016/679 UE e s.m.i.);
- il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08 e s.m.i.).

Definizione del Servizio
Il micro nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia aperto a tutti i bambini/e in età compresa da tre mesi ai tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale.
Il micro nido attua un servizio di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire, integrando l'opera della famiglia, l'equilibrato sviluppo del bambino e la sua socializzazione. Esso si pone come istituzione che salvaguarda i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione e confronto tra educatori e genitori.

Art. 2 Finalità del Servizio

Il Micronido, nell'ambito della massima integrazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio, favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e all'ambiente sociale;

Nel particolare ha lo scopo di offrire:

- supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
- opportunità alle donne con un affidamento quotidiano e continuativo dei figli per facilitare l'accesso al lavoro, in un quadro di pari opportunità;
- formazione e socializzazione dei bambini nella prospettiva dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, adeguando gli interventi alle diverse capacità ed ai livelli di sviluppo individuale;
- inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo i loro diritti;
- cura dei bambini con un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello famigliare;
- formazione alla collettività, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi del territorio;
- promozione culturale sulle problematiche relative all'infanzia;
- continuità educativa con gli altri servizi presenti nel territorio (scuola dell'infanzia) attraverso un continuo lavoro di confronto e di riflessione.

Art. 3 Utenza

Nell'ambito delle richiamate finalità e secondo quanto dettagliato all'articolo 1 del presente Regolamento, **tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni residenti in Villanova d'Asti** possono iscriversi e frequentare il micro-nido in relazione ai posti disponibili e sino alla capienza massima. Nel caso in cui vi siano dei posti vacanti sono ammessi bambini residenti in altri Comuni – con precedenza ai bambini che frequentano l'intera giornata - in età compresa fra tre mesi e tre anni senza distinzione di sesso, lingua, religione, etnia, condizioni personali e sociali.

Nello specifico:

1. sono accolti nel micro-nido i bambini di età compresa tra il terzo mese ed il terzo anno di vita. I bambini che compiono il terzo anno di età a metà anno (tra gennaio e agosto) frequenteranno il micro-nido sino al termine dell'Anno Scolastico;
2. non sono ammessi al micro-nido, all'inizio di ogni anno Scolastico, i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre;
3. ai bambini portatori di handicap è garantito il diritto all'iscrizione e alla frequenza secondo quanto previsto dalla L. n.104/1992 e s.m.i con modalità da concordare in considerazione delle specifiche esigenze e del quadro complessivo delle iscrizioni.

Art. 4 Criteri di ammissione e domande d'iscrizione

Il Micronido ha una capienza massima di 24 posti.

a. Sono ammessi ad usufruire del servizio di Micronido i bambini residenti nel Comune di Villanova d'Asti, di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Per "bambino residente" si intende quello i cui genitori, risultano residenti nel territorio comunale.
b. La precedente norma si applica altresì ai genitori adottivi, e/o affidatari o a chiunque svolga questa funzione.

c. Sono altresì ammessi al Micronido del Comune di Villanova d'Asti i bambini non residenti (a fronte del versamento dell'intera tariffa), solo nel caso vi siano posti disponibili ed in presenza di esaurimento delle graduatorie.
d. I moduli di iscrizione possono essere ritirati presso la sede del Micronido o essere scaricati dal sito internet www.comune.villanovadasti.at.it.
e. Il periodo di presentazione delle domande è fissato entro il 15 aprile di ogni anno per le ammissioni con decorrenza settembre.
f. Le domande devono essere consegnate direttamente alla direzione del Micronido.
g. Ad ogni domanda di ammissione al Micronido dovranno essere allegati tutti i documenti necessari alla definizione del punteggio e della retta.
h. Le domande presentate al di fuori dei termini stabiliti saranno inserite in una lista d'attesa e saranno prese in considerazione dopo l'esaurimento della graduatoria. Le domande incomplete e non regolarizzate nei termini richiesti non verranno inserite nelle graduatorie.
i. I bambini iscritti e frequentanti l'anno precedente mantengono l'iscrizione per l'anno successivo; in caso contrario occorre comunicare la disdetta entro il 30 giugno dell'anno educativo in corso.
j. Hanno diritto a mantenere il posto fino al termine dell'anno in corso, i bambini che cambiano residenza in corso d'anno e che hanno frequentato il servizio per almeno 80 giorni consecutivi
k. La frequenza al Micronido è garantita fino alla fine del mese di luglio dell'anno in cui il bambino compie il terzo anno d'età. La commissione comunale si riserva comunque la facoltà, in accordo con il Gestore del Micronido ed in casi di documentata necessità, di consentire la permanenza fino all'inserimento nella scuola dell'Infanzia di bambini di età superiore ai tre anni, qualora vi siano posti liberi ed in assenza di richieste di iscrizione pendenti.
l. La lista con le domande ricevute entro il 15 aprile con il punteggio assegnato, in base al regolamento, dalla Direzione del Micronido sarà comunicata alla Commissione di gestione.

Art. 5 Ammissione

L'ammissione è determinata dalla Direzione del Micronido.

1. Presupposti dell'ammissione sono:
   a) la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'utenza di cui all'articolo 3;
   b) la disponibilità del posto da parte del Micronido;
   c) la collocazione in posizione utile nella graduatoria, ove formata, ai sensi dell'articolo 4;
   d) l'accettazione da parte dei genitori del bambino, o dal soggetto incaricato della tutela, dell'organizzazione del Micronido, mediante sottoscrizione del Vademecum proposto dalla Direzione e del Regolamento del servizio Micronido comunale.

2. Entro il 15 maggio la Direzione compilerà l'elenco degli ammessi con relativo punteggio per il prossimo anno scolastico e sottoporrà alla Commissione o al Responsabile Comunale del Servizio suddetto elenco prima della pubblicazione ufficiale e relativa comunicazione alle famiglie

Art. 6 Graduatorie e priorità

1. Si individuano 3 tipologie di utenti:

   a. bambini residenti in base alla definizione contenuta all'articolo 4 punto a e b;
   b. bambini non residenti con almeno uno dei genitori lavoratori presso aziende, uffici, negozi a Villanova d'Asti;
   c. bambini non residenti.

2. Nell'ambito di ciascuna tipologia si applicano i seguenti criteri di priorità:

ORDINE	DESCRIZIONE	PUNTI
A	Bambini portatori di handicap certificati dai servizi competenti	Priorità assoluta
B	Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sociale e familiare, segnalati dai servizi pubblici competenti (Co.Ge.Sa.)	Priorità assoluta
C	Bambini con particolari e comprovati problemi di ordine sanitario/psicologico segnalati dai servizi pubblici competenti (Co.Ge.Sa)	40
D	Bambini con genitore con invalidità superiore al 66% previa esibizione del certificato di istituzione sanitaria o assistenza pubblica attestante il grado di invalidità	30
E	Bambini con fratello o sorella, appartenenti allo stesso nucleo familiare, con invalidità superiore al 66%, previa esibizione del certificato di istituzione sanitaria o assistenza pubblica attestante il grado di invalidità	20
F	Bambini che richiedono l'iscrizione al Micronido a tempo pieno	15
G	Bambino con entrambi i genitori con orario di lavoro a tempo pieno	20
H	Bambino con un genitore con orario di lavoro a tempo pieno e un genitore con orario part-time o studente	15
I	Bambino con un solo genitore occupato	10
L	Bambino di coppia gemellare	5
M	Bambino con fratelli o sorelle già frequentanti il micro nido (escluso i gemelli)	5
N	Per ogni anno di permanenza in lista di attesa	5

3. In caso di vedova/o, ragazza/o madre/padre, il punteggio di cui alle lettere G, H ed I viene raddoppiato (genitore occupato e occupato a tempo pieno o part time).
4. La collocazione in graduatoria dipende dal punteggio ottenuto;
5. A parità di punteggio avrà la precedenza il bambino con la soglia ISEE inferiore;
6. I bambini saranno ammessi al Micronido per ordine di graduatoria esaurendo prima quella della tipologia 1.a, poi 1.b ed infine 1.c.

Art. 7 Obblighi relativi all'ammissione e all'Inserimento

1. Il richiedente l'ammissione, posto in lista di attesa, al momento della chiamata all'inserimento nel MIcronido ha la facoltà di accettare il posto, oppure rinunciare definitivamente.
2. Il richiedente l'ammissione, posto in lista di attesa, al momento della chiamata all'inserimento nel Micronido ha altresì la facoltà di rinunciare temporaneamente, ma accettando di retrocedere al posto successivo a quello maturato al momento della chiamata
3. Al momento della chiamata all'inserimento, il richiedente interessato al posto, firma l'accettazione che si perfeziona solo con il pagamento della somma forfetaria di € 100,00; detta somma sarà computata in conto alla prima retta.
4. Al momento della chiamata, se l'utente è impossibilitato ad iniziare immediatamente l'inserimento del minore al nido per motivi giustificabili (salute), può riservarsi il posto per un mese pagando la retta per intero.
5. Le chiamate dalla lista d'attesa, possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno scolastico; la chiamata avviene telefonicamente e l'utente contattato ha, nel caso in cui ci fossero bambini in lista d'attesa, due giorni di tempo per decidere se accettare o meno; trascorso tale termine, se la direzione del Micronido non ottiene alcuna risposta, procederà a cancellare d'ufficio il bambino dalla lista e successivamente ne verrà data comunicazione scritta al richiedente, di quanto avvenuto.

6. La famiglia è tenuta a rispettare un periodo di inserimento del bambino di due settimane circa, da effettuarsi in stretta collaborazione con il personale educatore; tale periodo prevede un numero limitato di ore mattutine di frequenza al nido, senza riduzioni sulla retta di frequenza.
7. Se l'inserimento del bambino al Micronido avviene nel corso del mese, la retta dovuta viene divisa per quattro e rapportata al numero di settimane di frequenza.
8. Nel caso in cui un familiare sia colpito da malattia infettiva, i genitori hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al personale.
9. Qualora il personale educativo sospetti in un bambino condizioni di infettività, chiede ai genitori di sottoporlo a visita medica per la verifica dello stato di salute, e, in tale caso, il bambino potrà rientrare in comunità quando sarà assicurata la piena guarigione.

Art. 8 Assenze sospensioni dimissioni e riammissioni

1. In caso di assenza il richiedente è tenuto ad avvisare Il Micronido entro le ore 9,00 motivandone la causa.
2. In caso di assenza per più giorni per malattie o altro motivo è necessario avvisare il Micronido.
3. Per le assenze dovute a malattie si fa riferimento al vademecum della direzione del Micronido
4. In caso di assenza ingiustificata del bambino protratta per più di un mese, il posto, previo avviso con R.R. al richiedente, si renderà automaticamente libero e potrà essere occupato da un altro richiedente, fermo l'obbligo di corresponsione della retta relativa al mese oggetto di assenza.
5. La famiglia può, in qualsiasi momento, rinunciare al posto presentando dichiarazione scritta; tale rinuncia non comporta il pagamento della retta del mese successivo, solo ed esclusivamente se la medesima viene fatta entro il giorno 15 dell'ultimo mese di frequenza, senza obbligo di corresponsione della retta a fare data dalla rinuncia.
6. In caso di rinuncia non potrà essere ripresentata domanda di riammissione se non sono trascorsi due mesi dalla stessa.
7. In caso di gravi problemi di salute, debitamente documentati da certificati medici, è possibile ottenere la sospensione dalla frequenza all'asilo nido, conservando il posto per l'anno successivo.
   Il minore verrà nuovamente accettato se vi saranno posti disponibili previo rinnovo di tutti gli accertamenti sanitari richiesti per la seconda ammissione.

Art. 9 Rette di frequenza

1. Le rette di frequenza sono determinate dal Comune, preferibilmente in sede di predisposizione degli atti del Bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 447/1997 e vengono incassate dal Gestore del Micronido.
2. Le rette sono elaborate in proporzione al modello ISEE.
3. I non residenti sono tenuti a pagare la retta nella misura massima, salvo compartecipazione dei Comuni di residenza.
4. Nel caso di più fratelli frequentanti il Micronido, la retta dovuta dal secondo fratello in poi abbattuta del 20% in rapporto al primo.
5. La retta, salva l'ipotesi delle dimissioni, è dovuta per intero anche nel caso di assenza.
6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, in caso di assenza protratta per 10 giorni di frequenza, anche se interessanti due mesi diversi, dovuta a motivi di salute, da giustificarsi mediante idonea certificazione medica, sarà dedotta dalla retta una quota corrispondente ad ogni giorno di mancata frequenza.
7. Il Gestore, in caso di ritardo nei pagamenti superiore a giorni sessanta, procederà al sollecito, ed all'applicazione dell'interesse legale.

8. Il Comune, in caso di ritardo nei pagamenti superiore ad anni uno, procederà al recupero coattivo del pagamento, con accollo delle spese di recupero al debitore a seguito di comunicazioni fornite dal Gestore. Nel caso di ritardi nei pagamenti superiori a mesi sei, spetta all'Amministrazione Comunale congiuntamente al Gestore l'adozione di misure comportanti la decadenza dell'ammissione.

Art. 10 Partecipazione dei genitori

1. I genitori, parte integrante della Commissione di gestione per mezzo dei loro rappresentanti, possono riunirsi, quando ne ravvisino la necessità, con il personale e con la Commissione, ai fini di affrontare problematiche relative al Micronido
2. Possono presentare richieste e proposte al personale, alla Commissione, al Comune.
3. I genitori possono riunirsi nell'Assemblea dei genitori, con funzioni e modalità di funzionamento da stabilirsi autonomamente

Art. 11 Commissione di Gestione

1. La Commissione di gestione del Micronido è composta:
    a. da tre componenti designati dal Consiglio Comunale, di cui uno riservato ai Gruppi consiliari di Minoranza;
    b. dal Responsabile Comunale di Settore;
    c. dalla Direzione del Micronido;
    d. da due rappresentanti dei genitori, eletti a scrutinio segreto nel corso della prima assemblea dei genitori all'inizio di ogni anno scolastico.
2. I componenti possono essere rinnovati.
3. La nomina è formalizzata con decreto del Sindaco, una volta intervenute le designazioni.
4. Il componente cessa dall'incarico:
    a. per decadenza, quando non abbia partecipato senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione;
    b. per dimissioni volontarie;
    c. relativamente ai genitori, alla cessazione della fruizione del servizio di Micronido;
    d. relativamente al personale, per cessazione del rapporto di lavoro.
5. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1.
6. I compiti relativi alla segreteria sono esercitati dal Responsabile Comunale di Settore.
7. La Commissione ha durata pari all'Amministrazione Comunale che l'ha designata, salva la proroga secondo la disciplina legale della proroga degli organi amministrativi.
8. Le attribuzioni della Commissione di gestione sono quelle stabilite dal presente Regolamento e dalla normativa per gli Asili nido. La Commissione potrà formulare proposte, esprimere osservazioni in merito al progetto educativo e alla programmazione presentata dagli educatori, assumere, periodicamente, elementi conoscitivi diretti circa l'andamento del servizio sia sotto l'aspetto pedagogico, sia sociale, psicologico e medico.
9. La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno **due volte** l'anno ed in via straordinaria su convocazione del Presidente o in seguito a richiesta di almeno un terzo dei componenti con le seguenti modalità:
    a. La convocazione, in forma scritta, dovrà avvenire almeno quarantotto ore prima della riunione.
    b. Alle riunioni possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore competente e altri funzionari o consulenti del Comune, dell'A.S.L., dei Servizi Sociali, la cui presenza sia ritenuta opportuna in ragione degli argomenti trattati.

c. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri della commissione aventi diritto di voto.
d. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
e. Le sedute della commissione sono, di norma, pubbliche salvo quando si devono trattare argomenti inerenti a persone.
f. I verbali delle riunioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario, a cura del quale vengono stesi.
g. I verbali saranno affissi alla bacheca del Micronido per giorni quindici consecutivi, salve ulteriori pubblicità facoltative.

Art. 12 Attività del servizio

I bambini sono suddivisi in lattanti e divezzi.
Potranno essere formati gruppi in base ed allo sviluppo psicofisico dei bambini.
La programmazione delle attività educative deve essere il risultato della cooperazione tra operatori e organismi di partecipazione e deve tenere conto dei bisogni del bambino, del suo diritto ad essere aiutato nel superamento di eventuali svantaggi di partenza, e fornire occasioni adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di esperienza, di conoscenza, di affettività e di bisogno relazionale del bambino, valorizzandone l'identità personale.

Art. 13 Personale

Il personale dovrà essere in numero sufficiente ad assicurare un adeguato rapporto numerico personale-utenti, secondo le vigenti disposizioni di legge, ed, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 20-673225 novembre 2013 e s.m.i.
Le figure educative operanti nel Micronido dovranno altresì essere in possesso di uno dei titoli previsti dalla predetta deliberazione regionale.
Il Gestore del Micronido deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologicoo dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.
Tra le figure educative del Micronido deve inoltre essere individuato un Responsabile.

Art. 14 orario del servizio Micronido

1. Il Micronido è aperto per cinque giorni alla settimana, dalle ore 7,30 alle ore 17,30 così suddiviso:
   a. Tempo pieno entrata 7.30/9.30 – uscita 16.30
   b. Part-time orizzontale entrata 7,30/9,30 – uscita 13,00 oppure entrata 12,00 uscita - 17,30
      Part-time verticale: entrata 7,30/9.30 - uscita 16.30
   c. Tempo pieno prolungato entrata 7,30/9,30 – uscita 17,30

2. Il Micronido è aperto tutto l'anno, con l'esclusione delle festività civili e religiose, e di quattro settimane nel mese di agosto, in cui resterà chiuso.

3. All'inizio di ogni anno scolastico, verrà consegnato alle famiglie il calendario del Micronido, che terrà conto delle festività natalizie, pasquali e di quelle infrasettimanali.
4. L'entrata deve avvenire, salvo preavviso da parte dei genitori, non oltre le ore 9,30, al fine di consentire la regolarità dello svolgimento della giornata, con particolare riferimento alle attività di gruppo.
5. Al momento dell'entrata il genitore deve informare l'educatrice sulle condizioni di salute del bambino, quali la dieta particolare, ovvero problemi psicologici e affettivi.
6. E' in ogni caso compito del personale educatore l'accertarsi che il bambino goda di buona salute.
7. I genitori durante la giornata, hanno accesso ai locali, possono seguire le attività dei bambini, nei limiti del corretto funzionamento del servizio.
8. Il bambino deve essere consegnato ai genitori o a persona da essi delegata.
9. il personale educatore, al momento della consegna del bambino, fornirà le informazioni sull'andamento della giornata.